

Allegato "A" all'atto del 31 gennaio 2018 rep.n. 9363/6077

**STATUTO SOCIALE della società  
"AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L."**

**Articolo 1**

**Denominazione**

1. La Società e' denominata:

**"AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L."**

**Articolo 2**

**Oggetto**

2. La Società ha per oggetto le attività:

Ciclo integrale delle acque

- ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso;
- esercizio della rete fognaria e della depurazione delle acque di scarico, incluse le attività di progettazione, di costruzione e di manutenzione degli impianti connessi.

Servizi energetici

- produzione, trasporto, manipolazione e distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi;
- produzione e distribuzione di energia;
- produzione combinata energia/calore, con distribuzione e scambio nei limiti ammessi dalla legge;
- produzione, trasporto e fornitura del calore/freddo anche a mezzo reti.

Le attività e i servizi di cui ai commi precedenti potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente e potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, cui la Società attenderà per conto proprio, occupandosi della direzione dei lavori e della esecuzione di opere e/o impianti, nonché della relativa gestione.

La Società può, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie connesse con l'oggetto sociale e/o ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello stesso, ivi compresa le facoltà di stipulare mutui e finanziamenti, concedere garanzie personali e reali di qualsiasi genere, nonché assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese o enti, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

In particolare l'attività finanziaria e l'acquisizione di partecipazioni potranno essere esercitate esclusivamente in via non prevalente ma complementare e non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

**Articolo 3**

**Sede**

3.1 La Società ha sede legale in Abbiategrasso e sede secondaria in Legnano.

3.2 L'Organo Amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque località della Repubblica Italiana, purchè essi non abbiano natura di sedi secondarie.

**Articolo 4**

**Durata**

4. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**Articolo 5**

**Capitale**

5.1 Il capitale sociale è di euro 37.000.000 (trentasettemilioni) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma codice civile, in previsione dell'Assemblea ivi indicata.

**5.3** La Società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.

Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l'Assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

**5.4** E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

**5.5** La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

## **Articolo 6 Domiciliazione**

**6.** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e di revisione, se nominato, per i loro rapporti con la società, si intende quello che risulta dal Registro Imprese.

## **Articolo 7 Trasferimento delle partecipazioni**

**7.1** Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi fra i soci e tra parenti e affini, compreso il coniuge, entro il terzo grado.

**7.2** Il socio che intenda alienare a terzi le proprie quote deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni calcolate escludendo dal computo le proprie quote.

**7.3** L'offerta di vendita deve essere comunicata all'organo amministrativo, dall'interessato a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le quote e le condizioni di pagamento.

**7.4** L'Organo Amministrativo entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare a tutti i soci l'offerta di vendita.

**7.5** Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I soci dovranno spedire entro il detto termine alla società comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata dell'eventuale esercizio della prelazione.

**7.6** Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci possono sostituirsi a lui nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata.

**7.7** Nel caso non si raggiungesse l'accordo sul prezzo, questo sarà determinato da un arbitratore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale ove ha sede la società, e la vendita dovrà essere perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

**7.8** La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le quote poste in vendita e non parzialmente. Nel caso in cui entro il termine di cui al punto 7.5 non si raggiungessero adesioni per tutte le quote poste in vendita, l'Organo Amministrativo comunicherà senza indugio al socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potrà liberamente cedere a terzi, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, le quote offerte in prelazione.

**7.9** L'intestazione di quote a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa, agli effettivi proprietari (previa esibizione del mandato fiduciario) non è soggetta a quanto disposto dall'art. 7.2.

## **Articolo 8**

### **Clausola di gradimento**

**8.1.** Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia a oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di quote e di diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, è subordinato al gradimento espresso, a maggioranza, dall'Assemblea dei Soci; per la determinazione del relativo quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea non si terrà conto del socio alienante.

Nel caso in cui il trasferimento predetto:

- sia l'effetto indiretto di una più complessa operazione (per esempio: di una fusione, di una scissione, di una cessione o di un conferimento di azienda),
- sia l'effetto indiretto della cessione della partecipazione di controllo della società socia della presente società o di un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come per esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo,

l'avente causa del trasferimento delle quote o dei diritti di cui sopra è obbligato a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle quote o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sono avvenuti i trasferimenti o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, il dante causa e l'avente causa del trasferimento delle quote o dei diritti di cui sopra sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle quote o dei diritti predetti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui sopra).

**8.2.** Il gradimento può essere negato qualora il potenziale acquirente:

- (i) svolga attività in concorrenza con quelle svolte dalla società o dai soci della medesima; (ii) non sia costituito nella forma di società di capitali; (iii) non sia in grado di apportare capitale, assets o know how utili a contribuire allo sviluppo dell'attività della società.

**8.3.** Non sono sottoposti a giudizio di gradimento, i trasferimenti nei confronti di altri soci, ovvero a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società o Ente che controlla la società socia.

**8.4** Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'Organo Amministrativo, illustrando l'entità

di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

**8.5** L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà, a sua volta, con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare a tutti i soci l'intenzione di vendita dell'alienante, unitamente alle informazioni di cui al precedente punto 8.4. Con la medesima comunicazione, l'Organo Amministrativo convocherà l'Assemblea dei soci perché si pronunci ai sensi del precedente art. 8.1, motivando l'eventuale non gradimento.

**8.6.** Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione assembleare, l'Organo Amministrativo deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale avente causa la decisione dei soci in merito al gradimento o al non gradimento; se il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato. In mancanza di risposta entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso.

**8.7.** Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso.

**8.8.** Se il gradimento viene negato, gli altri soci possono comunque esercitare il diritto di prelazione intendendosi la comunicazione di cui al precedente art. 8.4 come proposta del proponente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

Se il gradimento viene concesso, compete comunque agli altri soci il diritto di prelazione e la richiesta di gradimento si intende come proposta del proponente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

## **Articolo 9**

### **Recesso**

**9.1** Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c..

**9.2** Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso.

**9.3** Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'Organo Amministrativo è tenuto a

comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di ogni effetto e di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **Articolo 10**

##### **Esclusione**

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa

#### **Articolo 11**

##### **Liquidazione delle partecipazioni**

**11.1** Nelle ipotesi previste dal precedente articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo e di Revisione, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.3.

**11.2** Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. I seguenti elementi di bilancio saranno rettificati con i criteri nel seguito indicati, tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale:

- immobili, in base al valore di comune commercio;
- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia in tutto o in parte significativa, in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico tecnico;
- rimanenze valutate a costi storici (LIFO o altri metodi) in base al valore presumibile di realizzo per i prodotti finiti e al costo di sostituzione per le materie prime e semilavorati, tenendo conto dell'obsolescenza;
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
- partecipazioni in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata, determinato con gli stessi criteri di questo articolo;
- fondi rischi secondo ragionevoli stime;
- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.

Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

**11.3** Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di uno o più soci e/o di terzi concordemente individuati dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso

della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

## **Articolo 12**

### **Socio unico**

**12.1** Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del codice civile.

**12.2** Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, L'Organo Amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

**12.3** L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

## **Articolo 13**

### **Soggezione ad attività di direzione e controllo**

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Organo Amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, secondo comma, codice civile.

## **Articolo 14**

### **Organi della Società**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo;
- il Presidente, nel caso di Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di Controllo.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto altresì divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

## **Articolo 15**

### **Amministratori**

**15.1** La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, nel rispetto, comunque, delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica e per la garanzia della parità di genere.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 11, comma 3 e articolo 5, comma 4, del D.Lgs 175/2016 e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs 175/2016.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

**15.2** Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione.

**15.3** L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dell'amministratore.

**15.4** Gli amministratori possono essere anche non soci.

**15.5** Ogni amministratore deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell'art. 2475 c.c. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.

#### **Articolo 16**

##### **Divieto di concorrenza**

Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

#### **Articolo 17**

##### **Durata della carica, revoca, cessazione**

**17.1** L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

**17.2** Gli amministratori sono rieleggibili.

**17.3.1** Qualora l'Organo Amministrativo non venga ricostituito nel termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1991, n. 444.

**17.3.2** Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva.

**17.3.3** Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri rimangono in carica sino alla nomina del nuovo organo amministrativo e devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla società.

#### **Articolo 18**

##### **Consiglio di amministrazione**

**18.1** In caso di Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se lo ritiene, un Vice Presidente, quale mero sostituto del Presidente, per il caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

**18.2** Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 19, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

**18.3** La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compreso l'Organo di Controllo e di Revisione, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

La decisione è assunta nel momento in cui pervengono alla sede della Società i consensi o le adesioni della maggioranza degli amministratori.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi o le adesioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, l'Organo di Controllo e di Revisione, redigendo un verbale dal quale risultino:

- i consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non abbiano votato;

- la data in cui si è formata la decisione;  
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.  
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**18.4** Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni, fatto salvo quanto indicato all'articolo 20.3.

**18.5** Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

## **Articolo 19**

### **Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

**19.1** Quando il Presidente lo reputi opportuno o in caso di richiesta di due amministratori o quanto è previsto dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

**19.2** In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

**19.3** La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, l'Organo di Controllo e di Revisione, se nominato, con uno o più di questi mezzi: posta elettronica certificata, lettera raccomandata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

**19.4** Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

**19.5** Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo e di Revisione, se nominato.

**19.6** Le riunioni del Consiglio potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, con le modalità indicate all'art. 26.3 o con modalità analoghe, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

**19.7** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora assunte con la forma dell'adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente; nel caso in cui manchi il voto del Presidente la proposta si intende respinta.

**19.8** Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato almeno dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Ove previsto dalla Legge o richiesto il verbale potrà essere redatto da un Notaio.

## **Articolo 20**

### **Poteri dell'Organo Amministrativo**

**20.1** Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, questi avrà tutti i poteri per la gestione della Società, necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei soci ai sensi del successivo articolo 24.2.

**20.2** Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo avrà i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Società, senza esclusione o limitazione alcuna, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei soci ai sensi del successivo articolo 24.2, e potrà attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, comma quinto, 2482 bis e 2482 ter c.c.

**20.3** Sono inoltre riservate - e non sono delegabili - al Consiglio di Amministrazione, che, nel caso di Consiglio composto da cinque componenti, delibererà con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei componenti stessi (mentre delibererà a maggioranza nel caso di Consiglio composto da tre componenti), le decisioni sulle materie qui di seguito indicate:

(i) costituzione di pegni, ipoteche, e rilascio di garanzie, fatta eccezione per le fideiussioni usualmente richieste nello svolgimento della normale attività tipica del relativo settore (esemplificativamente ma non esaustivamente fideiussioni per la partecipazione a gare d'appalto; fideiussioni per l'iscrizione ad Albi o Elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione al fine dell'esercizio di determinate attività);

(ii) proposta di distribuzione di dividendi;

(iii) assunzione e licenziamento di dirigenti e relativo trattamento economico e normativo;

(iv) conclusione di contratti di acquisto di macchinari, materie prime, materiali, prodotti, automezzi, servizi, lavori e progettazioni per importi superiori a 100.000 (centomila) Euro;

(v) assunzione di contratti aventi per oggetto opere e servizi forniti dalla Società, anche se mediante concorso a gare, licitazioni, aste ed incanti pubblici e privati, per importi superiori a 100.000 (centomila) Euro.

**20.4** Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

## **Articolo 21**

### **Rappresentanza**

**21.1** L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

**21.2** In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, esclusivamente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato, se presente.

**21.3** La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## **Articolo 22**

### **Compensi degli amministratori**

**22.1** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

**22.2** Il compenso spettante agli amministratori è stabilito dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

## **Articolo 23**

### **Organo di Controllo e Revisione legale dei conti**

**23.1** La società deve nominare un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

Con decisione dei soci e senza necessità di modificazione statutaria, la Società può comunque affidare separatamente le funzioni di

controllo della gestione e di revisione legale dei conti, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

La società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che l'Organo di Controllo possa essere monocratico o collegiale. L'Organo di Controllo collegiale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

**23.2.** Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di Organo Amministrativo.

L'Organo di Controllo e di Revisione è nominato dall'Assemblea dei soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un membro dell'organo sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La sua cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo è stato nominato.

L'Organo di Controllo e di Revisione è rieleggibile.

**23.3** Il compenso dell'Organo di Controllo e di Revisione è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Non può essere nominato alla carica di Organo di Controllo e di Revisione, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

All'Organo di Controllo e di Revisione, in quanto iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo e di Revisione può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza si applica l'art. 2401 del codice civile.

**23.4** L'Organo di Controllo e di Revisione ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 - bis del codice civile.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma del codice civile.

Delle determinazioni dell'organo di controllo e di revisione deve redigersi verbale, da trascrivere nel relativo libro delle decisioni.

L'Organo di Controllo e di Revisione deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 24**

### **Decisioni dei soci**

**24.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**24.2** Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci riuniti in Assemblea soci le seguenti materie:

i. tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai soci, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 2479, comma 2, Codice Civile;

ii. fusioni o scissioni;

iii. approvazione del business plan e del budget annuale;

iv. conferimenti, acquisizioni o cessioni di aziende e/o di rami d'azienda e/o partecipazioni e costituzioni di nuove società;  
v. assunzione dell'erogazione di pubblici servizi presso Comuni diversi dagli Enti Locali;  
vi. compensi degli amministratori;  
vii. la nomina degli amministratori;  
viii. la determinazione e la nomina dell'Organo di Controllo e di Revisione;  
ix. le modificazioni dello Statuto;  
x. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;  
xi. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;  
xii. il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione di valore unitario pari o superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero).

#### **Articolo 25**

##### **Diritto di voto**

**25.1** Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### **Articolo 26**

##### **Assemblea**

**26.1** L'Assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè nella Regione ove ha sede la Società. società o nelle Regioni limitrofe.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo e di Revisione.

**26.2** L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con posta elettronica certificata o lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante da Registro Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**26.3** Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo e di Revisione, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'Organo di Controllo e di Revisione, se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima dell'Assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

#### **Articolo 27**

##### **Svolgimento dell'Assemblea**

**27.1** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente, ove nominato.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

**27.2** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**27.3** L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **Articolo 28**

##### **Deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

#### **Articolo 29**

##### **Verbale dell'assemblea**

**29.1** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'Assemblea.

**29.2** Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 27.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

**29.3** Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci; se redatto per atto pubblico può essere allegata copia autentica al detto libro.

#### **Articolo 30**

##### **Quorum costitutivi e deliberativi**

**30.1** Nelle materie (riservate) di cui all'art 24.2 che precede l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, ad eccezione delle materie indicate ai punti iii), v) e xii) del citato articolo 24.2 che precede, nelle quali l'Assemblea delibererà con le ordinarie maggioranze di legge.

**30.2** Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

**30.3** Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **Articolo 31**

### **Bilancio e utili**

**31.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**31.2** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

**31.3** Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando ricorrano particolari condizioni di cui all'art. 2364 del codice civile, entro centoottanta giorni.

### **Articolo 32**

#### **Scioglimento e liquidazione**

**32.1** La Società si scioglie per tutte le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

**32.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

**32.3** L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

### **Articolo 33**

#### **Disposizioni applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile.

F.to: GIUSEPPE VIOLA

F.to: MARIA IENARO NOTAIO.